

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 2609/83 della Commissione, del 19 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . . 1
- Regolamento (CEE) n. 2610/83 della Commissione, del 19 settembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . . 3
- Regolamento (CEE) n. 2611/83 della Commissione, del 15 settembre 1983, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1965/83 . . . . . 5
- \*Regolamento (CEE) n. 2612/83 della Commissione, del 19 settembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 per quanto concerne il tasso della cauzione per i titoli d'importazione di cereali di base con fissazione anticipata del prelievo . . . . . 10**
- \*Regolamento (CEE) n. 2613/83 della Commissione, del 19 settembre 1983, relativo alla sospensione della pesca di passera di mare da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi . . . . . 11**
- \*Regolamento (CEE) n. 2614/83 della Commissione, del 19 settembre 1983, relativo alla sospensione della pesca di gamberi da parte delle navi battenti bandiera della Francia . . . . . 12**
- \*Regolamento (CEE) n. 2615/83 della Commissione, del 19 settembre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili per la metilammina, dimetilammina e trimetilammina e i loro sali, della sottovoce 29.22 A I della tariffa doganale comune, originari della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio . 13**
- Regolamento (CEE) n. 2616/83 della Commissione, del 19 settembre 1983, rettificativo del regolamento (CEE) n. 1245/83 che fissa gli importi compensativi monetari . 14

(segue)

Regolamento (CEE) n. 2617/83 della Commissione, del 19 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio . . . . .	16
Regolamento (CEE) n. 2618/83 della Commissione, del 19 settembre 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali . . . . .	17
Regolamento (CEE) n. 2619/83 della Commissione, del 19 settembre 1983, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato . . . . .	19
Regolamento (CEE) n. 2620/83 della Commissione, del 19 settembre 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali . . . . .	21
Regolamento (CEE) n. 2621/83 della Commissione, del 19 settembre 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero . . . . .	23

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

83/469/CEE :

<b>*Decisione della Commissione, del 7 settembre 1983, che modifica l'elenco degli stabilimenti della Repubblica federativa del Brasile, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità . . . . .</b>	<b>25</b>
--	-----------

83/470/CEE :

<b>*Decisione della Commissione, del 7 settembre 1983, relativa agli stabilimenti degli Stati Uniti del Messico in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di carni fresche . . . . .</b>	<b>29</b>
---	-----------

83/471/CEE :

<b>*Decisione della Commissione, del 7 settembre 1983, relativa al comitato di controllo comunitario per l'applicazione della tabella di classificazione delle carcasse di bovini adulti . . . . .</b>	<b>30</b>
--	-----------

83/472/CEE :

<b>*Decisione della Commissione, del 12 settembre 1983, relativa alla concessione di un sostegno finanziario per la realizzazione del progetto « strada Evzoni-Volos, tratto fra Kleidi e Axios » . . . . .</b>	<b>32</b>
---	-----------

**Rettifiche**

<b>*Rettifica al regolamento (CEE) n. 2167/83 della Commissione, del 28 luglio 1983, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto concerne la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole (GU n. L 206 del 30. 7. 1983) . . . . .</b>	<b>35</b>
--	-----------

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2609/83 DELLA COMMISSIONE**

**del 19 settembre 1983**

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2157/83<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 16 settembre 1983;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2157/83 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 47.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	87,94
10.01 B II	Frumento duro	105,06 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
10.02	Segala	62,70 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	51,72
10.04	Avena	70,49
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	44,93 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	10,47 <sup>(4)</sup>
10.07 C	Sorgo	51,97 <sup>(4)</sup>
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	136,40
11.01 B	Farine di segala	101,02
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	176,01
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	146,99

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2610/83 DELLA COMMISSIONE**

del 19 settembre 1983

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2158/83<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 16 settembre 1983;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 50.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 settembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		9	10	11	12
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	4,27	4,27	4,44
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	2,37	2,37	2,37
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		9	10	11	12	1
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2611/83 DELLA COMMISSIONE**

del 15 settembre 1983

**relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1965/83**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1877/83 <sup>(3)</sup>,

considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di ingenti scorte in taluni Stati membri ;

considerando che, nell'attuale situazione del mercato, esiste la possibilità di vendere le carni d'intervento all'industria di trasformazione comunitaria ;

considerando che occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione <sup>(4)</sup>; che è inoltre opportuno assoggettare la vendita di cui trattasi alle norme fissate dal regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1252/81 <sup>(6)</sup>, e alle norme fissate dal regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2769/82 <sup>(8)</sup>, prevedendo inoltre talune deroghe a motivo, in particolare, della destinazione dei prodotti in causa ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio <sup>(9)</sup> dispone che, per i prodotti detenuti da un organismo d'intervento e immagazzinati al di fuori del territorio dello Stato membro da cui detto organismo dipende, può essere fissato un prezzo di vendita diverso da quello dei prodotti immagazzinati nel terri-

torio di detto Stato ; che il regolamento (CEE) n. 1805/77 della Commissione <sup>(10)</sup> ha stabilito il metodo per calcolare i prezzi di vendita di questi prodotti ; che, onde evitare malintesi, occorre precisare che i prezzi fissati dal presente regolamento non si applicano a questi prodotti tali e quali ;

considerando che è opportuno derogare all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di detta norma crea in taluni Stati membri ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1965/83 della Commissione <sup>(11)</sup> dovrebbe essere abrogato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Tra il 3 ottobre ed il 4 novembre 1983 sono messi in vendita, per essere trasformati nella Comunità, i seguenti quantitativi di prodotti del settore delle carni bovine :

- circa 1 900 tonnellate di carni non disossate, detenute dall'organismo tedesco e acquistate anteriormente al 1° giugno 1983 ;
- circa 46 tonnellate di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1° gennaio 1982 ;
- circa 3 000 tonnellate di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano e acquistate anteriormente al 1° agosto 1982 ;
- circa 2 000 tonnellate di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1° dicembre 1982 ;
- circa 400 tonnellate di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco e acquistate anteriormente al 1° dicembre 1982 ;

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.

<sup>(3)</sup> GU n. L 186 del 9. 7. 1983, pag. 24.

<sup>(4)</sup> GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 126 del 12. 5. 1981, pag. 8.

<sup>(7)</sup> GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.

<sup>(8)</sup> GU n. L 292 del 16. 10. 1982, pag. 7.

<sup>(9)</sup> GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU n. L 198 del 5. 8. 1977, pag. 19.

<sup>(11)</sup> GU n. L 192 del 16. 7. 1983, pag. 50.

- circa 1 500 tonnellate di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese e acquistate anteriormente al 1° gennaio 1983;
  - circa 1 750 tonnellate di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1° novembre 1982;
  - circa 500 tonnellate di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1° gennaio 1983.
2. Gli organismi d'intervento di cui al paragrafo 1 vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.
  3. I prezzi, le qualità e i quantitativi di tali carni sono specificati nell'allegato I.
  4. Le vendite sono effettuate in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2173/79, (CEE) n. 1687/76 e (CEE) n. 2182/77 e di quelle del presente regolamento.
  5. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2173/79, le domande d'acquisto non devono recare indicazione del magazzino o dei magazzini in cui i prodotti richiesti sono giacenti.
  6. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

#### *Articolo 2*

1. In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2182/77, la domanda d'acquisto:
  - a) è valida soltanto se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti, da almeno dodici mesi, un'attività nell'industria di trasformazione ai fini della fabbricazione di prodotti contenenti carni bovine e sia iscritta a un albo pubblico di uno Stato membro;
  - b) deve essere corredata:
    - dell'impegno scritto del richiedente di trasformare le carni acquistate entro il termine di cui

- all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2182/77;
- dell'indicazione precisa degli stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate.

2. I richiedenti di cui al paragrafo 1 possono incaricare un mandatario di prendere in consegna i prodotti da essi acquistati. In tal caso il mandatario presenta le domande dei richiedenti da lui rappresentati.
3. Gli acquirenti e i mandatarî di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata che consente di determinare la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per controllare la corrispondenza dei quantitativi di prodotti acquistati e trasformati.

#### *Articolo 3*

La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2182/77 è fissata a:

- 30,0 ECU per 100 kg per i quarti anteriori non disossati, destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2182/77;
- 15,0 ECU per 100 kg per i quarti anteriori non disossati, destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2182/77;
- 60,0 ECU per 100 kg per le carni disossate, destinate alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2182/77;
- 45,0 ECU per 100 kg per le carni disossate, destinate alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2182/77.

#### *Articolo 4*

Il regolamento (CEE) n. 1965/83 è abrogato.

#### *Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 ottobre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSA GER

*Membro della Commissione*

## BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I

Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat	Produkte Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten	Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton)	Salgspris (ECU/100 kg) <sup>(1)</sup> Verkaufspreise (ECU/100 kg) <sup>(1)</sup> Τιμή πώλησεως (ECU/100 γγρ) <sup>(1)</sup> Selling prices (ECU/100 kg) <sup>(1)</sup> Prix de vente (Écus/100 kg) <sup>(1)</sup> Prezzi di vendita (ECU/100 kg) <sup>(1)</sup> Verkoopprijzen (Ecu/100 kg) <sup>(1)</sup>
--	--	--	--

a) Udbenet kød<sup>(2)</sup> — Fleisch ohne Knochen<sup>(2)</sup> — Αποστεωμένο κρέας<sup>(2)</sup> — Boned beef<sup>(2)</sup> — Viande désossée<sup>(2)</sup> — Carni senza osso<sup>(2)</sup> — Vlees zonder been<sup>(2)</sup>

			A	B
Bundesrepublik Deutschland	Dünnung, stammend von Bullen A	200	175,00	185,00
	Dünnung, stammend von Ochsen A	200	165,00	175,00
Denmark	— Af ungtyre 1. kvalitet:			
	Bryst og slag	600	175,00	185,00
	Øvrigt kød af forfjerdinger	300	223,00	233,00
	— Af tyre prima:			
	Bryst og slag	200	165,00	175,00
	Øvrigt kød af forfjerdinger	200	213,00	223,00
Ireland	— Af stude 1:			
	Bryst og slag	100	165,00	175,00
	Øvrigt kød af forfjerdinger	100	213,00	223,00
	— From steers 1 and 2:			
	Forequarters (excluding cube rolls)	800	248,00	258,00
	Plates and flanks	500	152,00	162,00
United Kingdom	Briskets	230	200,00	210,00
	Plates	120	145,00	155,00
	Shins and shanks	100	237,00	247,00
	— From steers:			
	Thin flanks	90	155,00	165,00
	Flanks (plate)	3	130,00	140,00
	Briskets	27	155,00	165,00
	Pony	275	254,00	264,00
Pony parts	5	233,00	243,00	
Clod and sticking	100	237,50	247,50	
Chuck	1	253,00	263,00	

## b) Ikke-udbenet kød — Fleisch mit Knochen — Κρέας μη αποστεωμένο — Unboned beef — Viande avec os — Carni con osso — Vlees met been

Bundesrepublik Deutschland	— Vorderviertel, auf 8 Rippen geschnitten, stammend von:			
	Bullen A	1 900	165,00	175,00
Ireland	— Forequarters, cut at fifth rib, with flank included in the forequarter, from:			
	Steers 1 and 2	46	95,00	105,00
Italia	— Quarti anteriori, taglio a 5 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai:			
	Vitelloni 1	108	120,00	130,00
	Vitelloni 2	88	113,00	123,00
	— Quarti anteriori, taglio a 8 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai:			
	Vitelloni 1	2 335	125,00	135,00
	Vitelloni 2	467	118,00	128,00
United Kingdom	A. Great Britain			
	— Forequarters, straight cut at 10th rib, from:			
	Steers M, H	500	125,00	135,00
	— Forequarters, cut at fifth rib, with thin flank included in the forequarter, from:			
Steers M, H	405	115,00	125,00	
B. Northern Ireland	— Forequarters, straight cut at 10th rib, from:			
	Steers L/M, L/H, T	495	125,00	135,00
	— Forequarters cut at fifth rib, with thin flank included in the forequarter, from:			
Steers L/M, L/H, T	600	115,00	125,00	

- (1) I tilfælde, hvor varer er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor interventionsorganet er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.
- (1) Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.
- (1) Σε περίπτωση που η αποθεματοποίηση των προϊόντων αυτών πραγματοποιείται εκτός του Κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο αρμόδιος οργανισμός παρεμβάσεως, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.
- (1) In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 1805/77.
- (1) Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.
- (1) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.
- (1) Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.
- (2) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.
- (2) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.
- (2) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.
- (2) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.
- (2) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.
- (2) Il prezzo si intende netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (2) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.
- A. Applicables aux viandes destinées à la fabrication des conserves visées à l'article 1<sup>er</sup> paragraphe 1 sous a) du règlement (CEE) n° 2182/77.
- A. Anwendbar für zur Herstellung von Konserven gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung (EWG) Nr. 2182/77 bestimmtes Fleisch.
- A. Applicabili alle carni destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2182/77.
- A. Van toepassing op vlees dat is bestemd voor de vervaardiging van de in artikel 1, lid 1, sub a), van Verordening (EEG) nr. 2182/77 bedoelde conserven.
- A. Applicable to meat intended for the manufacture of preserves as specified in Article 1 (1) (a) of Regulation (EEC) No 2182/77.
- A. Finder anvendelse på kød bestemt til konservesfremstilling i henhold til artikel 1, stk. 1, litra a), i forordning (EØF) nr. 2182/77.
- B. Applicables aux viandes destinées à la fabrication des produits visées à l'article 1<sup>er</sup> paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) n° 2182/77.
- B. Anwendbar für zur Herstellung von Erzeugnissen gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung (EWG) Nr. 2182/77 bestimmtes Fleisch.
- B. Applicabili alle carni destinate alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2182/77.
- B. Van toepassing op vlees dat is bestemd voor de vervaardiging van de in artikel 1, lid 1, sub b), van Verordening (EEG) nr. 2182/77 bedoelde produkten.
- B. Applicable to meat intended for the manufacture of products as specified in Article 1 (1) (b) of Regulation (EEC) No 2182/77.
- B. Finder anvendelse på kød bestemt til fremstilling af produkter i henhold til artikel 1, stk. 1, litra b), i forordning (EØF) nr. 2182/77.

*BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —  
ALLEGATO II — BIJLAGE II*

**Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus**

- DANMARK :**                   Direktoratet for markedsordningerne  
EF-Direktoratet  
Frederiksborggade 18  
DK-1360 København K  
Tel. (01) 92 70 00, telex 151 37 DK
- BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND :**            Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)  
Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)  
Postfach 180 107 — Adickesallee 40  
D-6000 Frankfurt am Main 18  
Tel. (06 11) 1 56 40 App. 772/702, Telex : 04 11 56
- IRELAND :**                    Department of Agriculture  
Agriculture House  
Kildare Street  
Dublin 2  
Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78  
Telex 4280 and 5118
- ITALIA :**                      Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)  
Roma, via Palestro 81  
Tel. 49 57 283 — 49 59 261  
Telex 61 30 03
- UNITED KINGDOM :**        Intervention Board for Agricultural Produce  
Fountain House  
2 Queens Walk  
Reading RG1 7QW  
Berks.  
Tel. (0734) 58 36 26  
Telex 848 302
-

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2612/83 DELLA COMMISSIONE**

del 19 settembre 1983

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 per quanto concerne il tasso della cauzione per i titoli d'importazione di cereali di base con fissazione anticipata del prelievo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1733/83<sup>(4)</sup>, stabilisce il tasso della cauzione relativa ai titoli per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 ed all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio<sup>(5)</sup>; che il paragrafo 1, lettera b), di detto articolo 12 ha fissato il tasso della cauzione a 3 unità di conto per tonnellata in caso di titoli d'importazione con fissazione anticipata del prelievo all'importazione, ad eccezione dei titoli d'importazione per l'orzo, l'avena, il granturco ed il sorgo, per i quali il tasso della cauzione è fissato a 6 unità di conto per tonnellata; che tali tassi sono attualmente troppo bassi per le importazioni dei cereali di base, tenuto conto delle fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale, nonché dei movimenti monetari e della durata di validità dei titoli d'importazione;

considerando che è pertanto opportuno aumentare temporaneamente, sino al 31 ottobre 1983, la cauzione

per i titoli d'importazione di cereali di base con fissazione anticipata del prelievo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2042/75 è sostituito dal seguente testo:

- « b) 3,6 ECU per tonnellata, in caso di titoli d'importazione dei prodotti per i quali il prelievo all'importazione è fissato in anticipo, ad eccezione dei titoli d'importazione per i prodotti delle voci e sottovoci tariffarie 10.01 B I, 10.01 B II e 10.02, per i quali il tasso della cauzione è di 10 ECU per tonnellata, e ad eccezione dei titoli d'importazione per i prodotti delle voci e sottovoci tariffarie 10.03, 10.04, 10.05 B e 10.07, per i quali il tasso della cauzione è di 15 ECU per tonnellata. ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 20.

<sup>(5)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2613/83 DELLA COMMISSIONE**

del 19 settembre 1983

**relativo alla sospensione della pesca di passera di mare da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 198/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, relativo alle attività di pesca esercitate nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri ed adottato a titolo provvisorio in attesa della fissazione dei TAC e dei contingenti per l'anno 1983<sup>(3)</sup>, prevede che, fino a quando il Consiglio non si sarà pronunciato sui TAC e sui contingenti applicabili nel 1983, le navi battenti bandiera degli Stati membri esercitano le loro attività di pesca in funzione dei consueti cicli stagionali in conformità al regolamento (CEE) n. 172/83 del Consiglio<sup>(4)</sup>;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare mediante regolamento la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che le catture della passera di mare nella divisione CIEM VII a), eseguite da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi, avevano esaurito a fine luglio 1983, i contingenti assegnati a titolo provvisorio per il 1983,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di passera di mare nella divisione CIEM VII a), eseguite da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi, abbiano esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi a titolo provvisorio per il 1983.

La pesca di passera di mare nella divisione CIEM VII a), eseguita da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi, è proibita, nonché la conservazione a bordo e il trasbordo da parte di tali navi di passera di mare catturate in detta divisione dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 1983.

*Per la Commissione*

Giorgios CONTOGEOGRIS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14.

<sup>(3)</sup> GU n. L 25 del 27. 1. 1983, pag. 32.

<sup>(4)</sup> GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 30.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2614/83 DELLA COMMISSIONE**

del 19 settembre 1983

**relativo alla sospensione della pesca di gamberi da parte delle navi battenti bandiera della Francia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 198/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, relativo alle attività di pesca esercitate nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri ed adottato a titolo provvisorio in attesa della fissazione dei TAC e dei contingenti per l'anno 1983<sup>(3)</sup>, prevede che, fino a quando il Consiglio non si sarà pronunciato sui TAC e sui contingenti applicabili nel 1983, le navi battenti bandiera degli Stati membri esercitano le loro attività di pesca in funzione dei consueti cicli stagionali in conformità al regolamento (CEE) n. 172/83 del Consiglio<sup>(4)</sup>;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare mediante regolamento la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 1983.

considerando che le catture di gamberi nella divisione NAFO 1, eseguite da parte di navi battenti bandiera della Francia, avevano esaurito, a fine agosto 1983, i contingenti assegnati a titolo provvisorio per il 1983,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di gamberi della divisione NAFO 1, eseguite da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate nella Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia a titolo provvisorio per il 1983.

La pesca di gamberi nella divisione NAFO 1, eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate nella Francia, è proibita, nonché la conservazione a bordo e il trasbordo da parte di tali navi di gamberi catturati in detta divisione dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Giorgios CONTOGEOORGIS

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14.<sup>(3)</sup> GU n. L 25 del 27. 1. 1983, pag. 32.<sup>(4)</sup> GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 30.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2615/83 DELLA COMMISSIONE**

del 19 settembre 1983

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili per la metilammina, dimetilammina e trimetilammina e i loro sali, della sottovoce 29.22 A I della tariffa doganale comune, originari della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 a taluni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A; che, ai sensi dell'articolo 10 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che, per la metilammina, dimetilammina e trimetilammina e i loro sali della sottovoce 29.22 A I della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 88 950 ECU; che, in data 16 settembre 1983, l'importazione nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Romania ha raggiunto per imputazione il massimale in questione;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 1983.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Romania,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 23 settembre 1983, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Romania:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.22 A I	Metilammina, dimetilammina e trimetilammina e i loro sali

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 363 del 23. 12. 1982, pag. 1.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2616/83 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 1983

rettificativo del regolamento (CEE) n. 1245/83 che fissa gli importi compensativi monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3439/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1516/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, relativo agli adeguamenti degli importi compensativi monetari fissati in anticipo e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 651/78<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 974/71 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1245/83 della Commissione, del 20 maggio 1983<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2417/83<sup>(5)</sup>; che da una verifica sono risultati alcuni errori nelle successive versioni dell'allegato I di questo regolamento; che occorre pertanto rettificare tale regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi che figurano in corrispondenza della sotto-voce 11.02 C III della tariffa doganale comune dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CEE) n. 1245/83 sono rettificati come segue:

1. Nella versione modificata del regolamento (CEE) n. 2138/83<sup>(6)</sup>:
  - nella colonna « Deutschland » l'importo di 49,04 è sostituito da 76,92;

- nella colonna « Nederland » l'importo di 31,77 è sostituito da 49,83;
- nella colonna « Danmark » l'importo di 15,50 è sostituito da 24,32;
- nella colonna « France » l'importo di 53,78 è sostituito da 84,36;
- nella colonna « United Kingdom » l'importo di 7,687 è sostituito da 12,059;
- nella colonna « Ελλάδα » l'importo di 450,8 è sostituito da 707,2.

2. Nella versione modificata del regolamento (CEE) n. 2250/83<sup>(7)</sup>:
  - nella colonna « United Kingdom » l'importo di 9,201 è sostituito da 14,434;
  - nella colonna « Ελλάδα » l'importo di 712,6 è sostituito da 1 117,9.

3. Nella versione modificata del regolamento (CEE) n. 2314/83<sup>(8)</sup>, nella colonna « Ελλάδα » l'importo di 596,3 è sostituito da 935,4.

4. Nella versione modificata del regolamento (CEE) n. 2360/83<sup>(9)</sup>, nella colonna « Ελλάδα » l'importo di 334,5 è sostituito da 524,7.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre 1983.

Esso si applica, su richiesta dell'interessato,

- dal 1° agosto al 19 settembre 1983 per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 1, dal primo al quarto trattino;
- dal 1° al 7 agosto 1983 per quanto concerne l'articolo 1, paragrafo 1, quinto e sesto trattino;
- dall'8 agosto al 19 settembre 1983 per quanto concerne l'articolo 1, paragrafo 2, primo trattino;
- dall'8 al 14 agosto 1983 per quanto concerne l'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino;
- dal 15 al 21 agosto 1983 per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 3;
- dal 22 agosto al 19 settembre 1983 per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 4.

<sup>(1)</sup> GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 362 del 23. 12. 1982, pag. 4.<sup>(3)</sup> GU n. L 178 dell'1. 7. 1978, pag. 63.<sup>(4)</sup> GU n. L 135 del 23. 5. 1983, pag. 3.<sup>(5)</sup> GU n. L 239 del 29. 8. 1983, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 209 dell'1. 8. 1983, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 217 dell'8. 8. 1983, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU n. L 223 del 15. 8. 1983, pag. 1.<sup>(9)</sup> GU n. L 231 del 22. 8. 1983, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2617/83 DELLA COMMISSIONE****del 19 settembre 1983****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1789/83 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2606/83 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1789/83 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 176 dell'1. 7. 1983, pag. 48.

<sup>(4)</sup> GU n. L 258 del 17. 9. 1983, pag. 21.

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 19 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

		<i>(ECU/100 kg)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido :	
	A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati	35,82
	B. Zuccheri greggi	31,16 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2618/83 DELLA COMMISSIONE****del 19 settembre 1983****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2568/83 <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2607/83 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2568/83 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2568/83 modificato sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 254 del 15. 9. 1983, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 258 del 17. 9. 1983, pag. 22.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 settembre 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione	
		per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :		
	A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati :		
	(I) Zuccheri bianchi :		
	(a) zuccheri canditi	29,17	
	(b) altri	27,16	
	(II) Zuccheri aromatizzati o colorati		0,2917
	B. Zuccheri greggi :		
	II. altri :		
	(a) zuccheri canditi	26,84 <sup>(1)</sup>	
	(b) altri zuccheri greggi	24,99 <sup>(1)</sup>	

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2619/83 DELLA COMMISSIONE**  
**del 19 settembre 1983**

**che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafi 1 e 2,

considerando che i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° settembre 1983 ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2464/83 <sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CEE) n. 2464/83 in base ai dati di cui la Commissione dispone attual-

mente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore, come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CEE) n. 2464/83 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 1983.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 243 dell'1. 9. 1983, pag. 34.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 settembre 1983, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Tabella A

<i>Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg:</i>	Zucchero bianco :	29,17
	Zucchero greggio :	24,94
	Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccaro- sio) :	$29,17 \times \frac{S^{(1)}}{100}$
	Melassi :	—
	Isoglucosio o sciroppo di isoglucosio aromatizzato o colorato :	29,17 <sup>(2)</sup>

Tabella B

<i>Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg:</i>	Zucchero bianco :	25,29
	Zucchero greggio :	21,37
	Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccaro- sio) :	$25,29 \times \frac{S^{(1)}}{100}$
	Melassi :	—

(<sup>1</sup>) S esprime il tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) di 100 kg di sciroppo.

(<sup>2</sup>) Importo della restituzione per 100 kg di sostanza secca.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2620/83 DELLA COMMISSIONE**

del 19 settembre 1983

**che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione allo stato tal quale per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 2459/83 <sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 2459/83 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La restituzione da accordare all'esportazione dei prodotti, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, e fissata all'allegato del regolamento (CEE) n. 2459/83, è modificata conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 243 dell'1. 9. 1983, pag. 21.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 settembre 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione <sup>(1)</sup>	Importo della restituzione per 100 kg di sostanza secca <sup>(2)</sup>
17.02	Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati :  D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi il lattosio, il glucosio e la malto-destrina) : I. Isoglucosio ex II. non nominati, escluso il sorbosio  E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale  F. I. Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio	          — 0,2917 0,2917 0,2917	          29,17 — — —
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :  F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati : III. Sciroppi d'isoglucosio, aromatizzati o colorati IV. altri (esclusi gli sciroppi di lattosio, di glucosio e di malto-destrina)	     — 0,2917	     29,17 —

<sup>(1)</sup> L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

<sup>(2)</sup> Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2621/83 DELLA COMMISSIONE****del 19 settembre 1983****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2458/83 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2593/83 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2458/83 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni

altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissato all'allegato del regolamento (CEE) n. 2458/83 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 243 dell'1. 9. 1983, pag. 19.

<sup>(4)</sup> GU n. L 256 del 16. 9. 1983, pag. 45.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 settembre 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
17.02	<p>Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati :</p> <p>C. Zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero</p> <p>D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi il lattosio, il glucosio e la malto-destrina) :</p> <p style="padding-left: 20px;">I. Isoglucosio</p> <p style="padding-left: 20px;">ex II. non nominati</p> <p>E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale</p> <p>F. I. Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio</p>	<p>0,3582</p> <p>—</p> <p>0,3582</p> <p>0,3582</p> <p>0,3582</p>	<p>—</p> <p>43,04</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>
21.07	<p>Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :</p> <p>F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati :</p> <p style="padding-left: 20px;">III. Sciroppi d'isoglucosio, aromatizzati o colorati</p> <p style="padding-left: 20px;">IV. altri</p>	<p>—</p> <p>0,3582</p>	<p>43,04</p> <p>—</p>

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 1983

**che modifica l'elenco degli stabilimenti della Repubblica federativa del Brasile, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità**

(83/469/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, l'articolo 16 e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando che l'elenco degli stabilimenti brasiliani, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità è stato fissato inizialmente con decisione 81/713/CEE della Commissione<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 82/959/CEE<sup>(4)</sup>;

considerando che da un'ispezione di routine, eseguita in base all'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/196/CEE della Commissione, dell'8 aprile 1983, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi<sup>(5)</sup>, è emerso che in taluni stabilimenti il livello igienico è mutato rispetto all'ispezione precedente;

che conviene corrispondentemente iscrivere alcuni di questi stabilimenti sulla lista comunitaria e limitare, per ragioni d'igiene e sanità pubblica, l'approvazione comunitaria per altri stabilimenti;

considerando che, negli stabilimenti sopra menzionati, è necessario, per ragioni d'igiene e sanità pubblica, prendere misure particolari per quanto riguarda l'ammissione nella Comunità delle carni che sono state prodotte;

considerando che a tale scopo è necessario fissare una data per l'introduzione sul territorio comunitario di carni fresche provenienti da questi stabilimenti e prevedere una menzione speciale nel certificato di sanità per quanto concerne la data di produzione di queste carni;

considerando che è necessario modificare corrispondentemente l'elenco degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 81/713/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

<sup>(2)</sup> GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.

<sup>(3)</sup> GU n. L 257 del 10. 9. 1981, pag. 28.

<sup>(4)</sup> GU n. L 386 del 31. 12. 1982, pag. 45.

<sup>(5)</sup> GU n. L 108 del 26. 4. 1983, pag. 18.

*Articolo 2*

1. Le carni fresche, provenienti dagli stabilimenti autorizzati a figurare fino al 31 dicembre 1983 sulla lista dell'allegato della presente decisione, possono essere introdotte sul territorio della Comunità fino al 15 febbraio 1984.

2. Il certificato sanitario che accompagna le carni fresche spedite da questi stabilimenti dopo il 1° gennaio 1984 deve recare la menzione « carni fresche prodotte prima del 1° gennaio 1984 ».

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

## LISTA DEGLI STABILIMENTI

## I. CARNE BOVINA

## A. Macelli e laboratori di sezionamento

Numero stabilimento	Indirizzo
SIF 5 <sup>(1)</sup>	Cooperativa Rural Serrana Ltda, Tupanciretã, Rio Grande do Sul
6	Frigorífico Mouran Araçatuba SA, Araçatuba, São Paulo
7	Swift Armour SA — Indústria e Comércio, Santana do Livramento, Rio Grande do Sul
76	SA, Frigorífico Anglo, Barretos, São Paulo
196	Frigorífico Bordon SA, Presidente Prudente, São Paulo
226	Frigorífico Bordon SA, Bagé, Rio Grande do Sul
232	Cooperativa Industrial Regional de Carnes e Derivados Ltda, Bagé, Rio Grande do Sul
385	Frigorífico Mouran SA, Andradina, São Paulo
449 <sup>(1)</sup>	Frigorífico Itapevi SA, Itapevi, São Paulo
451 <sup>(1)</sup>	Frigorífico Vale de Tietê SA, José Bonifácio, São Paulo
458	Frigorífico União SA, Presidente Epitacio, São Paulo
506	Frisa, Frigorífico Rio Doce SA, Colatina, Espírito Santo
592	Frigorífico Central Ltda, Paranavai, Paraná
716	Frigobras, Companhia Brasileira de Frigoríficos, Toledo, Paraná
760	Cooperativa Regional Castilhense de Carnes e Derivados Ltda, Julio de Castilhos, Rio Grande do Sul
761	Frigorífico Vacariense SA, Indústria e Comércio, Vacaria, Rio Grande do Sul
813	Frigorífico Omega Ltda, Uberlandia — Minas Gerais
834	Frigorífico Kaiowa SA, Presidente Venceslau, São Paulo
876	Cia Peteffi de Alimentos, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul
906	Frigorífico T Maia SA, Governador Valadares, Minas Gerais
954	Sola SA Frigorífico, Sete Lagoas, Minas Gerais
1602	Bon Beef Indústria e Comércio de Carnes SA, Vinhedo, São Paulo
1651	Frigorífico Extremo Sul SA, Pelotas, Rio Grande do Sul
1676	Frigorífico Caiapo, SA, Uberândia, Minas Gerais
1926	Frigorífico Anselmi SA, Indústria de Carnes, Derivados e Conservas, Pelotas, Rio Grande do Sul
2007	Cooperativa Rural Alegretense Ltda, Alegrete, Rio Grande do Sul
2023 <sup>(1)</sup>	Frigorífico Quatro Rios SA, Votuporanga, São Paulo
2051	Frinasa, Frigorífico Nanuque SA, Nanuque, Minas Gerais

<sup>(1)</sup> Fino al 31 dicembre 1983.

## B. Laboratori di sezionamento

Numero stabilimento	Indirizzo
SIF 1 <sup>(1)</sup>	Comabra-Cia de Alimentos do Brasil SA, Osasco, São Paulo
30	SA Frigorífico Anglo, Pelotas, Rio Grande do Sul

<sup>(1)</sup> Fino al 31 dicembre 1983.

## II. CARNE EQUINA

## Macelli e laboratori di sezionamento

Numero stabilimento	Indirizzo
SIF 3	Frigorífico Yukijirushi do Paraná SA, Curitiba, Paraná
55	Martini Meat SA — Comércio, Importação e Exportação de Carnes, Apucarana, Paraná
396	Mafisa — Matadouro e Frigorífico Industrial SA, Senhor do Bonfim, Bahia
733	Indústria e Comércio Sonva SA, Pelotas, Rio Grande do Sul
924	Mafisa — Matadouro e Frigorífico Industrial SA, Belo Jardim, Pernambuco
1803	Fava — Industrial de Alimentos Ltda, Araguari, Minas Gerais
2168	Matadouro Itaobim SA — Maisa, Itaobim, Minas Gerais

## III. DEPOSITI FRIGORIFERI

Numero stabilimento	Indirizzo
SIF 71	Frigorífico Rio Doce SA, Niteroi, Rio de Janeiro
72	Cefri Centrais de Estocagem Frigorificada Ltd, Mairinque, São Paulo
78	Interfrio SA Comercial e Industrial, Pelotas, Rio Grande do Sul
250	Cetrim, Uberlandia, Minas Gerais
535	Matadouro e Frigorífico Industrial SA — Mafisa, Recife, Pernambuco
785	Frigobras, Paranagua, Paraná
933	Companhia Brasileira de Armazenamento — Cibrazem, Rio de Janeiro
966 <sup>(1)</sup>	C. Sola, Comércio e Exportação SA, Tres Rios, Rio de Janeiro
1075	C.G.A. Companhia Geral de Almasenage, Santos, São Paulo
1127	Companhia Brasileira de Armazenamento, Cibrazem, Curitiba Paraná
1148	Indústria e Comércio SONVA S/A — Pelotas — Rio Grande do Sul
1599	Martini Meat SA — Comércio, Importação de Carnes, Paranagua, Paraná
1660	Frigorífico Mouran Araçatuba SA, Santos, São Paulo
1945 <sup>(1)</sup>	Departamento Estadual de Portos Rios e Canais, Rio Grande, Rio Grande do Sul
1958	Avante SA Productos Alimenticios, Santos, São Paulo
2176	Frimorite Frigorífico Ltda, São Gonçalo, Rio de Janeiro
2427	Cesca, Itajai, Santa Catarina

<sup>(1)</sup> Fino al 31 dicembre 1983.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 7 settembre 1983****relativa agli stabilimenti degli Stati Uniti del Messico in provenienza dai quali  
gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di carni fresche**

(83/470/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, di detta direttiva, il Messico ha trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati all'esportazione verso la Comunità;

considerando che un'ispezione comunitaria in loco ha accertato che il caso di questi stabilimenti deve essere riesaminato sulla base di dati complementari relativi al loro livello igienico ed alle loro possibilità di rapido adattamento alla normativa comunitaria;

considerando che, nel frattempo, per non interrompere le correnti di scambio in atto, tali stabilimenti possono essere autorizzati temporaneamente a proseguire l'esportazione di carni fresche verso gli Stati membri disposti ad accettarle;

considerando che la presente decisione dovrà essere pertanto riesaminata, e, se del caso, modificata, in funzione dei provvedimenti adottati a tal fine o dei miglioramenti apportati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, gli Stati membri vietano l'importazione delle carni fresche in provenienza dagli stabilimenti del Messico.

2. Gli Stati membri possono continuare ad autorizzare fino al 30 aprile 1984 l'importazione di carni fresche in provenienza da stabilimenti che sono proposti ufficialmente dalle autorità messicane alla data del 18 febbraio 1983 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE salvo decisione contraria adottata al loro riguardo, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della predetta direttiva, anteriormente al 1° maggio 1984.

La Commissione trasmetterà agli Stati membri la lista di detti stabilimenti.

*Articolo 2*

La presente decisione è applicabile dal 1° ottobre 1983.

*Articolo 3*

La presente decisione verrà riesaminata e, se del caso, modificata anteriormente al 1° gennaio 1984.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.<sup>(2)</sup> GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 1983

relativa al comitato di controllo comunitario per l'applicazione della tabella di classificazione delle carcasse di bovini adulti

(83/471/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia,visto il regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, quarto comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1208/81 ha disposto l'esecuzione di verifiche sul posto da parte di un comitato di controllo comunitario, affinché l'applicazione uniforme nella Comunità della tabella comunitaria di classificazione sia effettuata; che è opportuno definire le modalità per lo svolgimento dei controlli sul posto;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il comitato di controllo comunitario di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1208/81, qui di seguito denominato « il comitato », è incaricato di effettuare le verifiche sul posto concernenti:

- a) l'applicazione delle disposizioni relative alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti,
- b) la constatazione dei prezzi di mercato secondo detta tabella.

*Articolo 2*

1. Il comitato è composto di esperti della Commissione e di esperti designati dagli Stati membri. Esso è presieduto da uno degli esperti della Commissione.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.

Gli Stati membri designano gli esperti in funzione della loro indipendenza e della loro competenza in particolare in materia di classificazione delle carcasse e di constatazione dei prezzi di mercato. Gli esperti non devono utilizzare in nessun caso a fini personali né divulgare le informazioni raccolte in occasione dei lavori del comitato.

2. Le verifiche sul posto sono effettuate in un determinato Stato membro da una delegazione del comitato composta di sei membri al massimo, secondo la seguente regola:

- due esperti della Commissione, dei quali uno è incaricato di esercitare la presidenza del comitato,
- un esperto dello Stato membro summenzionato,
- un esperto dello Stato membro sul cui territorio il comitato ha effettuato l'ultima verifica sul posto,
- un esperto di un altro Stato membro che ha partecipato all'ultima verifica sul posto,
- un esperto dello Stato membro sul cui territorio il comitato effettuerà una delle prossime verifiche.

La composizione del comitato, in occasione della prima verifica, è decisa dalla Commissione.

*Articolo 3*

1. Le verifiche sono effettuate presso i macelli, i mercati delle carni, i centri di quotazione ed i servizi centrali e regionali competenti per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1.

2. Le verifiche sul posto sono effettuate almeno una volta all'anno in ciascuno Stato membro e possono, in caso di necessità, essere seguite da missioni complementari. A tale scopo la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, elabora il programma dei controlli. Gli agenti dello Stato membro visitato possono partecipare allo svolgimento delle verifiche.

3. Ciascuno degli Stati membri organizza le missioni che sono effettuate sul suo territorio in base alle domande formulate dalla Commissione.

A tale scopo lo Stato membro invia, trenta giorni prima della verifica, il programma particolareggiato delle visite previste alla Commissione, che può chiedere modifiche al programma.

4. La Commissione informa al più tardi tre settimane prima di ciascuna missione gli Stati membri in merito al programma ed al suo svolgimento.

*Articolo 4*

1. Alla fine di ogni missione, i membri del comitato e gli agenti dello Stato membro visitato si riuniscono per valutarne i risultati. I membri del comitato traggono sul posto le conclusioni della missione per quanto riguarda i punti di cui all'articolo 1.

2. Il presidente del comitato redige una relazione concernente le verifiche effettuate, comprendente le conclusioni di cui al paragrafo 1. La relazione è trasmessa alla Commissione ed a tutti gli Stati membri con la massima sollecitudine e comunque entro i trenta giorni che seguono la fine della missione.

*Articolo 5*

Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri del comitato sono a carico della Commissione, in conformità della regolamentazione in materia di rimborso

delle spese di viaggio e di soggiorno delle persone estranee alla Commissione che quest'ultima designa in qualità di esperti.

*Articolo 6*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 1983

relativa alla concessione di un sostegno finanziario per la realizzazione del progetto « strada Evzoni-Volos, tratto fra Kleidi e Axios »

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(83/472/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3600/82 del Consiglio, del 30 dicembre 1982, relativo ad un'azione limitata nel settore delle infrastrutture di trasporto<sup>(1)</sup>,

considerando che il governo greco ha presentato alla Comunità una richiesta di sostegno finanziario volto a contribuire al costo del progetto « strada Evzoni-Volos tratto tra Kleidi e Axios »;

considerando che tutte le condizioni prescritte affinché la Comunità accordi il suo sostegno finanziario sono soddisfatte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È accordato un sostegno finanziario di 2,5 milioni di ECU per il finanziamento dei lavori di realizzazione del progetto « strada Evzoni-Volos, tratto fra Kleidi e Axios ».

Le caratteristiche dei lavori e le modalità di pagamento figurano in allegato.

*Articolo 2*

1. Fatti salvi i controlli effettuati dalla Grecia, conformemente alle sue disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 206 bis del trattato CEE, nonché qualsiasi controllo effettuato in base all'articolo 209, lettera c), dello stesso trattato, verifiche in loco o indagini relative al progetto finanziato dalla presente decisione sono effettuate dalle autorità competenti della Grecia e dagli agenti della Commissione o da altre persone da essa delegate a tal fine. La Commissione può stabilire

termini per l'esecuzione di tali verifiche e ne informa in anticipo la Grecia al fine di ottenere tutta l'assistenza necessaria.

2. Le verifiche in loco o le indagini relative alle operazioni finanziate dalla presente decisione hanno lo scopo di accertare:

- a) la conformità della prassi amministrativa con le norme comunitarie;
- b) l'esistenza dei documenti giustificativi e la loro concordanza con il progetto finanziato dalla presente decisione;
- c) le condizioni alle quali le operazioni finanziate del progetto sono realizzate e verificate;
- d) la conformità delle realizzazioni con il progetto finanziato dalla presente decisione.

*Articolo 3*

Qualora le condizioni prescritte per l'elargizione del sostegno finanziario non siano soddisfatte o qualora le verifiche facciano apparire delle irregolarità, i pagamenti previsti possono essere sospesi, ridotti o soppressi, mediante decisione della Commissione notificata al beneficiario. Le somme che fossero state indebitamente versate dovranno essere rimborsate alla Comunità dalla Grecia entro i dodici mesi dalla data di notifica della suddetta decisione.

*Articolo 4*

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 1983.

*Per la Commissione*

Giorgios CONTOGEOGRIS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 10.

**ALLEGATO****Condizioni e modalità previste per la concessione alla Grecia di un contributo comunitario per l'attuazione di lavori specifici sulla strada Evzoni-Volos (tratto tra il ponte di Axios e l'intersezione di Kleidi)****1. Localizzazione del progetto**

Il progetto considerato nella presente decisione è situato sulla strada principale che collega Evzoni-Salonicco-Volos. Il tratto in questione si trova tra il ponte di Axios e l'intersezione di Kleidi.

**2. Descrizione del progetto**

Il progetto prevede la costruzione di una seconda carreggiata per la strada esistente a due corsie, a due sensi di circolazione, per una lunghezza complessiva di 11,5 km. I lavori connessi consistiranno nella realizzazione, sul tratto considerato, di una strada avente le caratteristiche di un'autostrada a 2 x 3 corsie.

**3. Descrizione tecnica**

La larghezza della carreggiata del nuovo tratto sarà di 14 m, con tre corsie di circolazione. Tra la carreggiata esistente e quella nuova sarà mantenuta una striscia mediana della larghezza (minima) di 11 m; tale spazio centrale consentirà di aggiungere in futuro due corsie supplementari, allorché il flusso di traffico lo richiederà. Sono previsti inoltre due grandi ponti, uno sul fiume Axios (780 m) e l'altro sul fiume Loudias (80 m).

**4. Calendario del progetto**

I lavori dovrebbero iniziare verso la metà del 1983 per concludersi alla fine del 1985.

**5. Modalità di pagamento**

- 5.1. La Comunità accetta di contribuire per il 15 % del costo di questo progetto fino ad un massimo di 2,5 milioni di ECU. Il resto sarà finanziato dal bilancio nazionale greco per gli investimenti pubblici (Ministero dei lavori pubblici). Il costo totale del progetto è stimato a 1 400 milioni di dracme (18,006 milioni di ECU a maggio 1983).

*Primo pagamento:*

Dopo aver preso atto che le autorità greche si sono attenute alla normativa generale imposta dalla Commissione relativamente alle gare di appalto per la conclusione di contratti (vedi punto 5.2), la Commissione autorizza il pagamento di un versamento che non superi il 30 % del contributo totale.

*Secondo pagamento:*

Previo ricevimento da parte della Commissione di un documento comprovante l'effettuazione dei lavori corrispondenti al 50 % del progetto, come di seguito precisato, la Commissione versa o autorizza il versamento di una somma pari al 45 % dell'importo totale della sovvenzione.

*Terzo pagamento:*

Contro ricevimento di un documento comprovante che il progetto è stato ultimato, la Commissione versa o autorizza il versamento del saldo dell'importo previsto.

- 5.2. Prima di effettuare il primo versamento (primo pagamento), la Commissione chiederà al governo greco di applicare le direttive 71/305/CEE e 72/277/CEE specialmente per quanto riguarda l'appropriata pubblicità dei lavori.
- 5.3. Per autorizzare il secondo pagamento, la Commissione chiede la prova che gli effettivi pagamenti certificati a titolo del progetto sono pari o superiori al cinquanta per cento (50 %) del costo totale di cui al precedente punto 5.1.

**6. Registrazione contabile**

La Commissione chiede che le competenti autorità greche tengano la contabilità e tutte le altre informazioni richieste a disposizione della Commissione ai fini di un controllo effettivo sulla spesa relativa al progetto. La Commissione si riserva la facoltà di chiedere che vengano fornite prove documentali sullo stato di avanzamento dei lavori, nonché di effettuare ispezioni sul luogo dei lavori stessi. I registri contabili relativi al progetto devono essere conservati per un periodo di almeno otto anni a decorrere dalla data di conclusione dei lavori.

**7. Certificazione dei pagamenti e sorveglianza dei lavori**

Relativamente a ciascun pagamento, la Commissione chiederà alle competenti autorità

*primo:*

una dichiarazione relativa ai lavori intrapresi che consenta di verificarne lo stato di avanzamento. Tale dichiarazione deve essere firmata dal funzionario responsabile del progetto nei confronti delle autorità greche,

*secondo:*

una dichiarazione certificata dei pagamenti effettuati.

Al ricevimento di tutti i pagamenti da essa effettuati ai sensi della presente decisione, la Commissione richiederà il rilascio di una ricevuta conforme.

**8. Funzionari responsabili**

L'organismo responsabile dell'attuazione della presente decisione in Grecia è il Ministero dei lavori pubblici, Atene.

Per la Commissione, è responsabile il capo della divisione « Pianificazione e sviluppo dell'infrastruttura » della Direzione generale dei trasporti.

**9. Pubblicità**

Le competenti autorità sono invitate a rendere pubblico il sostegno finanziario della Comunità mediante apposita affissione sul luogo dei lavori.

---

**RETTIFICHE**

**Rettifica al regolamento (CEE) n. 2167/83 della Commissione, del 28 luglio 1983, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto concerne la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 206 del 30 luglio 1983)*

A pagina 77, articolo 10, paragrafo 2, lettera a):

*anziché:* « a) entro un termine di tre mesi, le modalità del controllo esercitato nelle varie fasi della commercializzazione dei prodotti in causa ; »,

*leggi:* « a) entro un termine di tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, le modalità del controllo adottate per assicurare l'applicazione del presente regolamento ; ».

A pagina 78, allegato, categoria I, lettera a):

*anziché:* « a) Latte intero greggio »,

*leggi:* « a) Latte intero crudo ».

---

**CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI NELLA TARIFFA DOGANALE  
DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE**

**IN SEI LINGUE**

- Ventimila denominazioni chimiche (nomi comuni internazionalmente accettati, sistematici e sinonimi)
- Sei lingue: danese (Vol I), tedesco (Vol II), inglese (Vol III), francese (Vol IV), italiano (Vol V) e olandese (Vol VI)
- Corrispondenza nelle sei lingue (Vol VII, in sei lingue).

Questa opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classifica doganale (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella tariffa doganale delle Comunità europee a partire da una denominazione chimica in una delle sei lingue
- la corrispondenza dei nomi chimici nelle sei lingue (dizionario multilingue specializzato).

Le denominazioni chimiche utilizzate permetteranno l'accesso alla banca di dati chimici della Comunità europea (ECDIN).

Ogni volume (eccetto il settimo) può essere ordinato separatamente

Prezzo per volume unilingue	ECU 9,60	FB 400	LIT 11 800
Prezzo di un volume unilingue più volume in sei lingue	ECU 36,30	FB 1 500	LIT 46 000
Prezzo dell'opera completa	ECU 72	FB 3 000	LIT 88 400

Inviare ordini a:

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
L-2985 Luxembourg

